

**ACCORDO DI CONTITOLARITA' NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI
SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO (EU) 2016/679
ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DEL
SUAP - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE –
REP 4098 SOTTOSCRITTA 3/10/2019**

TRA

Il Comune di Carpenedolo con sede legale in Piazza Europa, 1 – 25013 (C.F. 00750840175 - P.IVA 00576910988), in atto rappresentata dal Dott. Tramonti Stefano nella sua qualità di Sindaco, nonché legale rappresentante pro tempore, il quale dichiara di essere munito di tutti i necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto (di seguito Comune di Carpenedolo o il Contitolare del trattamento)

E

Il Comune di Moniga del Garda con sede legale in Moniga del Garda Piazza San Martino 1 - (C.F. 00842990178), in atto rappresentata da Lorella Lavo nella sua qualità di Sindaco, nonché legale rappresentante pro tempore, il quale dichiara di essere munito di tutti i necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto (di seguito Comune di Moniga del Garda o il Contitolare del trattamento);

PREMESSO CHE

- A. Le Parti, ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, in data 3/10/2019 hanno sottoscritto la convenzione per la Gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive indicata in epigrafe, attraverso la quale hanno definito di svolgere in forma associata e coordinata la gestione dello Sportello unico delle attività produttive ed hanno definito i rapporti per la collaborazione tra le stesse, mirata a soddisfare la realizzazione e gestione del servizio;
- B. L'espletamento dell'attività sopra descritta comporta il trattamento di dati personali, come definiti all'art. 4. 1) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche solo GDPR);
- C. I Contitolari del Trattamento determinano congiuntamente le finalità e le modalità del Trattamento;
- D. La normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali impone una serie di obblighi e vincoli al trattamento di dati personali da parte del Titolare del trattamento, che influenzano il Trattamento in questione;
- E. In particolare, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento, essi sono contitolari del trattamento;
- F. I contitolari del trattamento devono, pertanto, determinare in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente;
- G. L'accordo suddetto deve, pertanto, disciplinare gli obblighi dei contitolari con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché i rispettivi ruoli nella comunicazione delle informazioni agli interessati;
- H. Con il presente accordo (di seguito l'Accordo) la Parti intendono dunque instaurare con un rapporto di contitolarità nel Trattamento e disciplinare, di conseguenza, i rispettivi ruoli e responsabilità nei confronti degli interessati;
- I. Nell'ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, i Contitolari dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto delle linee guida e dei codici di condotta applicabili di volta in volta approvati dal Garante per la protezione dei dati personali;

Tutto ciò Premesso, che è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti, come sopra rappresentante, si conviene e si stipula quanto segue.

1. OGGETTO

1.1. Con il presente Accordo le Parti determinano le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, nonché dalle disposizioni di legge vigenti con riguardo al trattamento dei dati personali. Con il presente Accordo le Parti stabiliscono, altresì, i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.

1.2. La contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all'art. 4.2) del GDPR ed ha ad oggetto il trattamento di tutti i dati già presenti, in tutti gli archivi sia cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro.

1.3. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del GDPR, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun contitolare del trattamento.

2. TRATTAMENTI OGGETTO DEL RAPPORTO DI CONTITOLARITÀ E DURATA DEL RAPPORTO.

2.1 Ai fini del conseguimento delle finalità previste all'art. 1 i seguenti trattamenti di dati personali saranno gestiti in regime di contitolarità tra le Parti durante il periodo di vigenza della convenzione.

Le tipologie di trattamento di dati personali oggetto della contitolarità sono le seguenti:

1. Gestione delle pratiche afferenti allo sportello unico attività produttive (SUAP)

La tipologia di trattamento dati di cui sopra verrà gestito secondo lo schema seguente:

Trattamento	Gestione delle pratiche afferenti allo sportello unico attività produttive (SUAP)
Finalità del trattamento	Gestione delle procedure amministrative previste dal DPR 160/2010 Gestione dell'attività relative allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), ossia gestione di segnalazioni di inizio attività, di procedure di autorizzazione per impianti produttivi di beni e servizi concernenti: <ul style="list-style-type: none">- la localizzazione;- la realizzazione;- la ristrutturazione;- l'ampiamento- la cessazione;- la riattivazione;- la riconversione;- l'esecuzione di opera interne;

	- la rilocalizzazione; Assistenza e orientamento alle imprese ed all'utenza in genere
Tipologia di dati	Dati Comuni identificativi, Dati personali relativi a condanne penali e reati (ex art. 10 reg. UE 679/2016)
Rapporto giuridico tra il Comune di Carpenedolo e il Comune di Moniga del Garda	Contitolarità
Informative da realizzare	Informativa SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive)
Soggetto addetto alla consegna dell'informativa	Le informazioni complete sulle modalità di trattamento sono rese disponibili sul sito istituzionale di ogni Contitolare.
Soggetto principale per la gestione delle richieste dell'interessato	Il Comune di Carpenedolo in qualità di ente capofila.
Data Breach	Il Comune di Carpenedolo in qualità di ente capofila. Se necessaria comunicazione agli interessati, a carico del Comune di Carpenedolo
DPO di riferimento	Il DPO del Comune di Carpenedolo in qualità di ente capofila

2.2 Le parti concordano che non potranno essere trattenuti o elaborati i dati personali condivisi più a lungo del necessario per l'esecuzione degli scopi concordati. In deroga a quanto sopra stabilito le Parti continueranno a conservare i dati personali condivisi in conformità con i periodi di conservazione previsti dalla legge e dal massimario di scarto applicato dalle parti medesime.

2.3 Il presente Accordo ha durata funzionale dipendente dalla durata prevista della Convenzione che ne costituisce la base giuridica e il presupposto.

3. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI CONTITOLARI

3.1. I Contitolari condividono le decisioni relative alle finalità e modalità del trattamento di dati e sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal GDPR e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali.

3.2. In particolare, con il presente Accordo i Contitolari convengono che i dati personali presenti negli archivi tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati per le

finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti e gestione dei rapporti con i contraenti e con gli utenti; per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo. Le parti concorderanno espressamente le tipologie di dati personali che prevedono come presupposto di liceità il consenso al trattamento ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera a) e 9, comma 2, lettera a) del Regolamento 679/2016/UE.

3.3. Le informative di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento suddetto sono redatte dal Comune di Carpenedolo e precisano, in modo chiaro e comprensibile per l'interessato, la contitolarità del trattamento. Le Parti concordano che le informazioni complete sulle modalità di trattamento sono rese disponibili sul sito istituzionale di ogni Contitolare. Inoltre, se richiesta, potranno essere consegnate su supporto cartaceo dall'Ente a cui si rivolge l'interessato.

3.4. Le Parti convengono inoltre che i reclami e le richieste di esercizio dei diritti presentati dagli interessati saranno gestiti dal Comune di Carpenedolo in qualità di ente capofila, il quale se necessario si rivolge al contitolare interessato.

3.5. I Contitolari del Trattamento saranno responsabili in solido per l'intero ammontare del danno al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

3.6. Ogni Contitolare può dover risarcire in *toto* l'interessato che dimostra di essere stato danneggiato dal Trattamento. Soltanto in un momento successivo, il Contitolare che ha risarcito *in toto* l'interessato potrà rivalersi sull'altro Contitolare responsabile effettivo del danno, esercitando l'azione di regresso.

3.7. Le Parti si impegnano altresì, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del GDPR, a mettere a disposizione dell'interessato il contenuto essenziale del presente Accordo.

4. DESCRIZIONE DEI FLUSSI E DELLE PROCEDURE

4.1 Per quanto previsto dalla Convenzione richiamata, i soggetti coinvolti nella gestione associata dello sportello unico per le attività produttive "SUAP Comuni Lombardi Uniti – C.L.U." sono rappresentati dal personale/collaboratori dei Comuni Contitolari.

I dati degli utenti forniti per la presentazione dell'istanza attraverso il SUAP sono trattati e conservati per le finalità di cui all'art 2.1.

I Contitolari del trattamento condividono:

- le finalità del trattamento di dati personali;
- le modalità del trattamento di dati personali;
- gli strumenti utilizzati;
- i profili di sicurezza.

Inoltre il presente accordo, solidale nei confronti degli interessati, dispone che:

- il Comune di Carpenedolo in qualità di ente capofila, gestirà i profili inerenti la sicurezza dei dati personali per quanto attiene il sistema software utilizzato per la gestione del SUAP, ivi inclusa la nomina degli eventuali soggetti responsabili del trattamento (ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE) sempre afferenti alla gestione degli applicativi;
- **il Comune di Moniga del Garda** dovrà assicurare al capofila la massima collaborazione e partecipazione;
- **il Comune di Moniga del Garda** gestirà i profili inerenti la sicurezza dei dati personali contenuti nelle copie di documenti archiviate nei propri sistemi

5. SEGRETEZZA E CONFIDENZIALITÀ

5.1. Le Parti si impegnano a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità instaurato con i Contitolari.

5.2. In ogni caso, le Parti si impegnano a considerare strettamente riservato tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare tutto ciò che è classificato come strettamente confidenziale e/o segreto, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

6. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

6.1. Tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e libertà delle persone fisiche, i Contitolari del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se opportuno una o più delle seguenti misure:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Come previsto nel precedente articolo 5, le politiche di sicurezza inerenti il sistema software utilizzato per la gestione del SUAP saranno a carico del Comune di Carpenedolo in qualità di ente capofila.

I contitolari nel stabilire l'adeguato livello di sicurezza, hanno tenuto conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

5.2. Il Comune di Carpenedolo in qualità di ente capofila adotterà tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali in caso di incidente legato al sistema software utilizzato per la gestione del SUAP. Il Comune di **Moniga del Garda** adotta tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali in caso di incidente fisico ai dati gestiti in modalità cartacea e ai dati personali contenuti nelle copie di documenti archiviate nei propri sistemi e nei propri archivi.

5.3. I Contitolari eseguiranno un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.

5.4 I Contitolari del trattamento dichiarano espressamente che chiunque agisca nell'ambito della sua autorità e abbia accesso a dati personali non tratterà i predetti dati personali se non è istruito dai rispettivi contitolari

5.5 Ciascun Contitolari deve verificare regolarmente il rispetto delle misure indicate nel presente accordo e fornire sufficiente documentazione all'altro contitolare, nel caso di apposta richiesta.

7. NOTIFICA DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

7.1 Le Parti hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente, tramite PEC, qualsiasi violazione dei dati personali (c.d. data breach) entro e non oltre 1 giorno lavorativo dal momento di avvenuta conoscenza. Tale notifica deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire, ove necessario, al Comune di Carpenedolo, individuata quale soggetto preposto alla comunicazione, di notificare tale violazione all'Autorità competente.

8. RISOLUZIONE

8.1 Si precisa che solamente per quanto disciplinato nel presente accordo di contitolarità, in caso di inadempimento di una o di più Parti degli obblighi derivanti dal presente accordo, lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere dell'altra/delle altre Parte/i, decorsi 15 giorni, ove la Parte, o le parti, non abbia/abbiamo sanato la causa dell'inadempimento, sempre che la stessa per la sua gravità renda in ogni caso non proseguibile il rapporto di contitolarità.

8.2 Si precisa che solamente per quanto disciplinato nel presente accordo di contitolarità, quest'ultimo potrà risolversi per volontà delle Parti o anche di una sola Parte, previo preavviso di **mesi 3** al fine di consentire gli adeguamenti derivanti dal decadimento del presente accordo.

8.3 La risoluzione del presente accordo di contitolarità non precluderà la stipula di un nuovo accordo ex articolo 26 del Regolamento né pregiudicherà in alcun modo la validità ed efficacia della Convenzione del 3/10/2019 in essere tra le Parti.

9. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

9.1 Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti.

9.2 L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

9.3 Con il presente Accordo le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o accordo tra esse esistente, relativo al trattamento dei dati personali.

9.4 Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.

Carpenedolo (Bs) , lì 13/12/2019

Il Contitolare del trattamento

Comune di Carpenedolo

Il Sindaco – Legale rappresentante

Dott. Tramonti Stefano

Il Contitolare del trattamento

Comune di **Moniga del Garda**

Il Sindaco – Legale rappresentante

[Lorella Lavo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate